

STATUTO

Associazione "Donne in Movimento Valdelsa APS"

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'associazione senza scopo di lucro denominata "Donne in Movimento Valdelsa APS", di seguito "associazione".

L'associazione ha sede legale nel Comune di San Gimignano.

La sua durata è illimitata.

La variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

L'associazione si propone di promuovere l'autodeterminazione delle donne in tutte le dimensioni della vita — personale, familiare, professionale e sociale — nonché la parità di genere, la libertà di scelta e il pieno riconoscimento dei diritti e del ruolo delle donne nella società.

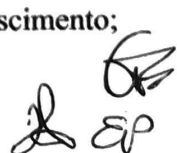
Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione favorisce spazi di confronto e relazione, promuove il rafforzamento delle reti tra donne e sostiene la diffusione di una cultura orientata all'equità, all'inclusione e alla partecipazione attiva.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- organizzazione di camminate, incontri ed eventi culturali e sociali per favorire relazioni e mutuo supporto tra donne;
- iniziative volte a valorizzare il lavoro di cura e a promuoverne il riconoscimento;

- attività di sensibilizzazione, formazione ed *empowerment* sui temi dell'autodeterminazione e dell'equità di genere;
- realizzazione di progetti e collaborazioni con enti e istituzioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 – Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità associative.

L'ammissione degli associati è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità associative.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'interessato può chiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'importo della quota associativa è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Per il primo anno di attività, l'importo della quota associativa è determinato dall'Organo di amministrazione.

ART. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

ART. 5 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

ruolo
22
Direzione

JB MC

Der GB R

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione per gravi motivi, nel rispetto del principio del contraddittorio.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che, a qualsiasi titolo, cessano di far parte dell'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (composto dalle socie fondatrici nel primo mandato);
- il/la Presidente;
- il/la Vicepresidente;

ART. 7 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Ciascun associato ha un voto.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 8 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà degli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati presenti



Per deliberare Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) degli associati presenti

ART. 8 – Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri da 3 a 7, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Per il primo mandato, l'Organo di amministrazione è composto dalle socie fondatrici. I componenti durano in carica 3 anni, possono essere rieletti.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono compiti dell'Organo di amministrazione:

- predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- predisporre gli elementi utili alla programmazione economica dell'associazione;
- deliberare sull'ammissione degli associati;
- deliberare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare atti e contratti necessari allo svolgimento delle attività associative.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 – Presidente

Il/La Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletta dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Può cessare per scadenza del mandato, dimissioni o revoca per gravi motivi deliberata dall'Assemblea.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'attuazione delle relative deliberazioni.

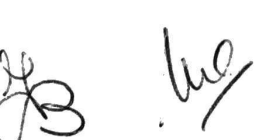
La Vicepresidente sostituisce la Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 11 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





ART. 12 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 13 – Bilancio di esercizio

L'associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione ed è approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nei modi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - Libri e Registro

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 15 – Volontari

I volontari sono persone che svolgono, per libera scelta, attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione e dalla normativa vigente.

I volontari sono assicurati ai sensi di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 – Lavoratori

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, anche tra gli associati, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e purché ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale.

In ogni caso, è garantita la prevalenza dell'attività di volontariato.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 17 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.



ART. 18 – Rinvio

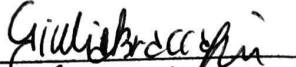
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

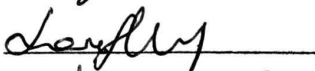
Elisa Procopio 

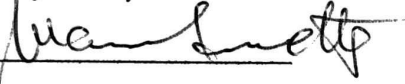
Elisabetta Matteuzzi 

Ilaria Bruni 

Giulia Braccagni 

Elisa Caruso 

Laura Dell'Aira 

Simonetta Mariani 

Luogo e data SAN GIMIGNANO, 23/04/2026